

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Le aliquote per l'anno 2018 alla Gestione Separata Inps***

di Luca Mambrin

Nella recente [circolare 18/2018](#) l'Inps ha reso note le **aliquote contributive** da applicare per l'anno 2018 agli iscritti alla **Gestione Separata Inps**.

#### **Collaboratori e figure assimilate:**

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) l'aliquota contributiva e di computo è elevata per **l'anno 2018 al 33%**;
- la [81/2017](#) recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato"* ha previsto che, a decorrere dal **1 luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita IVA**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare Inps 18/2018](#) ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla **maternità**, agli assegni per il **nucleo familiare** e alla **malattia**, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dal [comma 791, L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2018 è stabilita al 24%**.

#### **Professionisti:**

- l'[articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017](#) ( 232/2016) ha disposto che a

decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;

- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla **maternità**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera**, alla **malattia** ed al **congedo parentale**).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2018 è stabilita al 24%**.

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla **Gestione Separata per l'anno 2018** sono complessivamente fissate come segue:

#### **Liberi professionisti**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

#### **Aliquota 2018**

25,72%

24%

#### **Collaboratori e figure assimilate**

#### **Aliquota 2018**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 34,23% quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72% quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2018 è stato fissato ad euro 101.427**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo** ammonta ad **euro 15.710**.

La [circolare Inps 18/2018](#) ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei **collaboratori** di cui all'**articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir**, i cui compensi sono assimilati a **redditi di lavoro dipendente** è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2017** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2017 (**24%** per i titolari di pensione e

per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, **32,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, **33,23%** per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).

Seminario di specializzazione

## LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)